

COMUNE DI SIENA E COMUNE DI MONTERIGGIONI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO ESPROPRI (LIVELLO AVANZATO).

L'anno DUEMILACINQUE e questo dì TRENTA (30) del mese di SETTEMBRE, in Siena, in una Sala del Palazzo Comunale, posto nella Piazza "Il Campo", n. 1.

Premesso:

- che la normativa recentemente entrata in vigore in materia di espropriazioni (DPR 327/2001) prevede l'individuazione e costituzione di un ufficio per le espropriazioni, assegnando all'ufficio medesimo rilevanti funzioni e responsabilità, che comportano la necessità di una particolare organizzazione e la disponibilità di professionalità adeguate;
- che le Amministrazioni pubbliche incontrano sempre più rilevanti difficoltà organizzative nel far fronte ai compiti derivanti dalla nuova e complessa normativa, difficoltà rispetto alle quali risulta utile e spesso opportuno l'istituzione di un ufficio comune;
- che l'art. 6 comma 4 del DPR 327/2001 prevede la possibilità per gli enti locali di istituire un ufficio comune attraverso forme associative previste dalla legge;
- che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 17/12/2003 è stato approvato, a norma dell'art. 5 della L.R.T. 16.08.2001 n. 40, il programma di riordino territoriale ai fini dell'incentivazione delle gestioni associate, programma nel quale i comuni di Monteriggioni e Siena fanno parte del livello ottimale "Siena" per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi;
- che detti comuni, in conformità ai principi di cui alla citata L.R. Toscana n. 40/2001, hanno in corso un intenso processo di integrazione che prevede la gestione associata di molteplici funzioni;
- che tra le funzioni attualmente gestite in forma associata è compresa quella relativa all'ufficio espropri (livello minimo di integrazione), di cui alla deliberazioni del Consiglio Comunale di Siena n. 277 del 26/10/2004 e del Consiglio Comunale di Monteriggioni n. 53 del 28/10/2004;
- che, con riferimento a detta funzione, i comuni in epigrafe intendono implementare il processo di integrazione in corso, passando dal livello minimo di integrazione al livello avanzato, come previsto

dall'allegato C della deliberazione C.R.T. n. 225/2003, integrato dalla deliberazione G.R.T. 22.03.2004 n. 238 modif. con deliberazione G.R.T. 28.6.2004 n. 601, che individua tra le gestioni associate di funzioni e servizi comunali per le quali è ammessa l'incentivazione anche la gestione associata dell'ufficio espropri - livello avanzato (lett. B10 paragrafo 31)

- che al fine di cui sopra i Comuni di Siena e Monteriggioni ritengono opportuno attivare una gestione associata della funzione in oggetto, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000, del DPR 327/2001 e della L.R.T 16/08/2001 n. 40;

- che quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, con il presente privato atto il Sig. Dr., nato a il, domiciliato, per la carica, presso questo Comune, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Siena, dando esecuzione, esclusivamente nell'interesse e per conto del Comune stesso, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 243 del 27.9.2005, in atti, assistito dal Segretario Generale del Comune di Siena Dr.ssa stipula con il Signor, nato a il, domiciliato per la carica, presso il Comune di Monteriggioni (SI), con sede legale in Via Cassia Nord, n. 150, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Monteriggioni (SI), il quale interviene per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a quanto segue autorizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.9.2005, in atti, quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Con la presente convenzione i Comuni di Siena e Monteriggioni istituiscono un ufficio comune per l'esercizio associato delle procedure di espropriazione per pubblica utilità previste dal Testo Unico approvato con D.P.R. n. 327/2001 e disciplinano le funzioni di detto ufficio e i rapporti tra i comuni aderenti.

ART.2 - AMBITO TERRITORIALE.

1. L'ambito territoriale per la gestione associata è individuato nel territorio degli Enti sottoscriventi la presente convenzione. Ogni riferimento alla competenza territoriale in base alla normativa vigente in materia di espropriazioni si intende esteso al territorio di tali Enti.

2. Ad insindacabile giudizio degli Enti associati, previo parere della Conferenza dei Sindaci, altri Enti potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata oggetto della presente

convenzione.

3. Il comune ammesso a partecipare alla gestione associata sarà tenuto a partecipare alle spese di gestione con i medesimi criteri di cui alla presente convenzione.

ART. 3 – FINALITÀ

1. La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

ART.4 – SEDE.

1. Il servizio associato dell'ufficio espropri si strutturerà attraverso l'allestimento di:

- un unico ufficio comune centrale per la gestione associata e coordinata delle funzioni inerenti i procedimenti espropriativi ubicato nel Comune di Siena;
- uno sportello per il pubblico dislocato presso ogni amministrazione comunale collegato all'ufficio centrale, a disposizione dell'utente per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione. L'orario di apertura al pubblico dello sportello sarà stabilito dal sindaco del comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci.

2. Il Comune di Siena è tenuto a mettere a disposizione i locali, gli arredamenti e le attrezzature per la prima dotazione dell'ufficio centrale.

ART. 5 – FUNZIONI DELL'UFFICIO ASSOCIATO

1. L'ufficio associato ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dei Comuni di Monteriggioni e Siena.

2. L'ufficio associato, costituito ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.P.R. 8.6.2001, n.327, come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002, n. 302 e disciplinato dalla presente convenzione, è preposto, con compiti istruttori e decisorii, a tutti i procedimenti espropriativi relativi alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza dei comuni associati e dunque sia alla cura dei vari procedimenti che all'adozione dei relativi provvedimenti inerenti le procedure espropriative.

3. In particolare all'ufficio associato è attribuita la competenza per le funzioni ed attività inerenti:

- la garanzia dei diritti di accesso e partecipazione degli interessati al procedimento;
- la valutazione delle osservazioni inerenti la dichiarazione di pubblica utilità;

- le occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione;
- la determinazione, il pagamento, il deposito delle indennità di occupazione e di espropriazione, sia in via provvisoria che definitiva;
- le cessioni volontarie dei beni;
- la predisposizione e l'adozione dei provvedimenti di esproprio, con i contenuti di cui all'art. 23 del DPR 327 del 2001 ed il disbrigo delle formalità di pubblicazione e comunicazione;
- la redazione dello stato di consistenza dei luoghi e del verbale di immissione in possesso, nonché il disbrigo delle successive formalità;
- la predisposizione e l'adozione dei provvedimenti di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio;
- la cura delle attività relative alla eventuale difesa in giudizio delle amministrazioni.

ART. 6 – DOTAZIONI ORGANICHE.

1. La dotazione organica dell'ufficio associato è determinata dal comune capofila, previo parere della Conferenza dei Sindaci
2. I comuni aderenti si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi prioritariamente di professionalità interne, messe a disposizione dei comuni stessi.
3. Gli enti convenzionati concordano infatti nel privilegiare ed incentivare, anche mediante appositi corsi formativi e riqualificativi, e, se previsto dal contratto nazionale di lavoro e compatibilmente con le risorse dei singoli enti associati, mediante compensi aggiuntivi, l'utilizzo delle professionalità esistenti presso i singoli enti convenzionati, attivando, se necessario, l'istituto del comando.
4. Presso l'ufficio comune associato, su richiesta dell'ufficio medesimo, potranno essere comandate o distaccate, dall'Ente aderente, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa. I dipendenti interessati da tale assegnazione conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta.
5. La dotazione organica dell'ufficio comune potrà subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, previo parere della conferenza dei sindaci.

6. In nessun caso potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il funzionamento dell'ufficio associato.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

1. Alla direzione dell'ufficio espropri associato è preposto il Dirigente della Direzione Gare e Appalti del Comune di Siena.

2. L'incarico di direzione dell'ufficio associato è conferito dal Sindaco del Comune di Siena, secondo le modalità e le procedure vigenti presso lo stesso.

3. Il dirigente dell'ufficio associato, sulla base delle direttive generali impartite dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 8:

- svolge funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi;
- cura l'attuazione del piano di lavoro dell'ufficio e la ripartizione del lavoro;
- adotta tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni e i procedimenti indicati all'art.5 della presente convenzione;
- elaborare i programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione, nonché proposte tecniche di realizzazione degli obiettivi da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci;
- relaziona periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni;
- svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla conferenza dei sindaci.
- partecipa con parere consultivo alla Conferenza dei Sindaci.

4. Il responsabile dell'ufficio associato, salvo specifica delega, svolge le funzioni di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.P.R. 327/2001.

ART. 8 - ORGANO DI INDIRIZZO

1. *Per le consultazioni relative all'attuazione degli obiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato "Conferenza dei Sindaci" che si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico.*

2. *La Conferenza è composta dai Sindaci dei due comuni associati ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila.*

3. *La Conferenza dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:*

- *stabilisce annualmente gli indirizzi e gli obiettivi dell'ufficio associato, esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive e verifica la rispondenza dell'azione di questo ai programmi delle rispettive Amministrazioni.*
- *vigila sulla costituzione e sull'attività dell'ufficio associato, nonché sulla gestione delle risorse conferite; effettua controlli periodici sull'andamento della gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.*

4. *Alle sedute della Conferenza dei Sindaci partecipa, su richiesta della medesima, con parere consultivo il Dirigente responsabile della gestione associata e possono essere invitati a partecipare i Segretari comunali, i dipendenti e i consulenti degli enti interessati.*

5. *Dopo un primo periodo di funzionamento dell'ufficio, la Conferenza dei Sindaci verificherà, ai fini di un'eventuale rinegoziazione del corrispettivo, le spese effettivamente sostenute in ragione della presente convenzione rispetto a quelle preventivate.*

ART. 9– COMITATO TECNICO.

1. I comuni associati istituiscono un Comitato Tecnico composto dai referenti nominati dai singoli comuni aderenti alla convenzione.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal responsabile della gestione associata, così come individuato con atto organizzativo proprio del Comune di Siena.

3. Il Comitato funge da organo di consultazione tecnica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto di delega ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

- collabora all'organizzazione del servizio associato, alle verifiche periodiche del lavoro e all'integrazione delle esigenze dei singoli comuni convenzionati;
- partecipa alla stesura dei programmi generali e dei piani di lavoro;
- partecipa a tutte le ulteriori attività individuate dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 10– PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il responsabile del servizio associato predispone annualmente il piano di lavoro, che dovrà tenere conto delle esigenze dei singoli comuni associati, della effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche disponibili.

2. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere prioritariamente

rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti le funzioni interessate, attualmente operanti nei singoli enti aderenti.

ART. 11 – RAPPORTI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI

1. I Comuni associati dovranno trasmettere all'ufficio associato il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici con l'indicazione delle opere la cui realizzazione presuppone l'attivazione di procedimenti espropriativi e dei relativi tempi.
2. In ogni caso dovrà comunque essere assicurata adeguata collaborazione nel fornire gli elementi per l'istruttoria delle pratiche, nella conservazione dei documenti e nella loro archiviazione.
3. I rapporti tra l'ufficio associato e gli enti convenzionati dovranno essere improntati ai seguenti criteri:
 - gli scambi di documentazione dovranno essere effettuati in tempi tali da permettere il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia;
 - le banche dati cartacee relative alla gestione delle funzioni associate saranno conservate presso i singoli uffici comunali degli enti aderenti e trasmesse, a richiesta, all'ufficio associato;
 - i comuni convenzionati dovranno individuare un referente per le attività dell'ufficio associato;
 - i comuni convenzionati trasferiranno la gestione dei procedimenti oggetto della presente convenzione al comune capofila che ne curerà l'esecuzione, trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o servizi;
 - presso il comune capofila potranno essere comandate dagli altri enti convenzionati unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa. Tutti i dipendenti, per le attività riferite alla presente convenzione, dipenderanno funzionalmente dal responsabile dell'ufficio associato.
 - I comuni associati potranno conferire all'ufficio associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. I beni strumentali eventualmente concessi in uso dai comuni rimangono di proprietà dei singoli comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca

delle funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

- ciascuno dei Comuni associati si impegna ad adeguare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità procedurale e trasparenza organizzativa alle caratteristiche funzionali dell'ufficio espropri associato.

- I Comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

ART.12 – RAPPORTI FINANZIARI E RELAZIONE ANNUALE.

1. Il Comune di Monteriggioni dovrà corrispondere annualmente al Comune di Siena per l'organizzazione e la gestione dell'Ufficio espropriazioni Gare Associato un importo annuo che sarà determinato, con apposito atto, su base proporzionale al numero di abitanti residenti nei rispettivi comuni al 1° gennaio dell'anno in corso.

2. La Conferenza dei sindaci su proposta del dirigente dell'ufficio associato, può individuare ulteriori dotazioni di risorse da attribuire all'ufficio associato ai fini dell'allestimento iniziale o di evenienze sopravvenute.

3. Le risorse finanziarie, di personale e mezzi da affidare all'ufficio associato potranno essere soggette a rideterminazione da parte della Conferenza dei sindaci, su proposta di ciascuno dei comuni associati.

4. Il Comune di Monteriggioni individua annualmente le risorse da attribuire per la gestione associata in oggetto in sede di approvazione del bilancio di previsione e provvede a liquidarle in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.

5. Il Comune di Siena gestisce le risorse secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG.

6. Il Dirigente dell'ufficio associato espropri, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposita relazione dell'attività svolta, e la trasmette al Comune associato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7. Le spese vive (costituite da pubblicazioni, notifiche, postali, ecc.) sostenute dal Comune di Siena per la gestione dei singoli procedimenti di esproprio saranno dallo stesso quantificate e rimborsate dal Comune nel cui esclusivo interesse sono state espletate.

8. Il Comune di Siena si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni associati saranno destinati all'ufficio espropri associato, in aggiunta alle normali risorse stanziare dai singoli comuni, al fine di potenziare ed integrare i servizi offerti.

9. Le risorse finanziarie corrisposte dal comune associato, o risultanti da eventuali contributi ottenuti a vario titolo, saranno impiegate, tra l'altro:

- per il pagamento del lavoro straordinario e delle incentivazioni salariali al personale dipendente assegnato all'ufficio espropri associato;
- per l'assunzione di personale a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di cui alla convenzione;
- per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto all'ufficio associato;
- per l'acquisto di materiale d'ufficio, informatico, manuali o abbonamenti a riviste giuridiche;
- per l'impiego di beni di consumo: computer, telefono, fax, energia, cancelleria, ecc..

10. L'onere finanziario per il personale in organico dei rispettivi comuni rimane a carico dei medesimi.

ART. 13 - DECORRENZA, DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla sua stipula ed è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.
2. Ciascun ente associato può recedere dalla presente convenzione solamente a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula e comunque con un preavviso di almeno 1 anno.
3. Restano pertanto a carico del Comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.

ART. 14 – SCIoglimento DELLA CONVENZIONE.

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i Comuni aderenti, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 15 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni associati a causa della presente convenzione saranno rimesse alla Conferenza dei Sindaci.

ART. 16 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Le parti danno atto che il servizio svolto dall'ufficio associato assume carattere sperimentale e che pertanto vi potranno essere ulteriori integrazioni e modifiche allo svolgimento dello stesso che saranno concordemente disposte dai Consigli Comunali degli Enti Associati su proposta della Conferenza dei Sindaci.

2. La presente convenzione, avente ad oggetto la gestione associata dell'ufficio espropri (livello avanzato di integrazione), sostituisce integralmente la convenzione avente ad oggetto la gestione associata dell'ufficio espropri (livello minimo di integrazione), approvata con deliberazioni del Consiglio Comunale di Siena n. 277 del 26/10/2004 e del Consiglio Comunale di Monteriggioni n. 53 del 28/10/2004.

Bollo esente per entrambi i contraenti ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955.

Redatto in duplice originale, l'atto presente, previa lettura e conferma, è stato come segue sottoscritto.

—